

Il **procedimento unico ordinario** è previsto in quei casi in cui non sia possibile attivare il **procedimento automatizzato** e la normativa settoriale preveda il rilascio di un'autorizzazione, mantenuta per motivi imperativi di interesse generale, quali le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione per la gestione di locali di pubblico spettacolo, ecc..

Coerentemente con la procedura completamente informatizzata del SUAP, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, le istanze autorizzatorie - al pari delle SCIA - devono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata**, e quindi **non possono più essere presentate in forma cartacea** (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le istanze presentate in forma cartacea saranno, pertanto, considerate irricevibili e inefficaci. In quanto tali, non verranno trattate dagli uffici del SUAP né produrranno alcun effetto giuridico.

Ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2012, entro **trenta giorni** dal ricevimento delle istanze, il SUAP Comunale può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro **sessanta giorni** ovvero indice una conferenza di servizi entro trenta giorni.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP Comunale può, infatti, indire una **conferenza di servizi**, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge, che prevede che *"in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi"*.

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, **titolo unico** per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

L'art. 10 del DPR 160/2010 disciplina la fase relativa alla **fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa in funzione** delle opere e degli impianti produttivi.

Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo telematicamente:

- la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

La trasmissione al SUAP della documentazione suddetta consente l'immediato esercizio dell'attività.

Il SUAP si farà, quindi, carico di trasmettere - entro **cinque giorni** - la documentazione presentata dall'utente alle Amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi **novanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle Amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione da parte dell'utente.

L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

In conformità al procedimento unico, l'imprenditore deve sempre comunicare al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo